



Filt Cgil

dipartimento mobilità



CGIL IL LAVORO

Riconoscimento **BONUS** e **CUNEO FISCALE** Dal 1° luglio 2020 sono state introdotte due nuove misure di integrazione del reddito.

Il nuovo T.I.R. (Trattamento Integrativo dei Redditi) che sostituisce il Bonus Renzi

La misura mensile passa da 80 a 100 €. ed i limiti di reddito passano da 24.600 a 28.000 €. Per il periodo di imposta corrente il T.I.R. spetterà in misura ridotta per 600 €. per i mesi da luglio a dicembre 2020, per gli anni successivi spetterà in misura piena per 1.200 €. I beneficiari devono avere un ***reddito complessivo** non superiore a 28.000 €. per periodo di imposta ed avere un'imposta IRPEF a debito al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente e non di ulteriori detrazioni, comprese quelle per carichi familiari.

Come si ottiene il T.I.R.

Viene erogato dal sostituto d'imposta mensilmente o in sede di conguaglio.

Nell'ipotesi in cui in sede di conguaglio venga rilevata la non spettanza, il sostituto provvede al recupero dell'importo erogato (se superiore a 60 €. in 8 rate mensili a decorrere dal mese di dicembre).

Per coloro che fino al mese di giugno 2020 hanno beneficiato del precedente T.I.R., il nuovo trattamento integrativo sarà riconosciuto automaticamente nella nuova misura, mensilmente o in fase di conguaglio in continuità con la scelta fatta in precedenza dal lavoratore.

Una NUOVA Detrazione Fiscale

Per beneficiare della nuova detrazione fiscale è necessario essere titolari di un reddito complessivo compreso tra i 28.000 e 40.000 €. per periodo di imposta ed avere un'imposta IRPEF a debito, al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente e non di ulteriori detrazioni comprese quelle per carichi familiari.

La nuova detrazione fiscale spetta ai titolari di un ***reddito complessivo** compreso tra i 28.000 e 40.000 € e sarà applicato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Come si ottiene la NUOVA Detrazione Fiscale

La nuova detrazione è applicata automaticamente agli aventi diritto e viene erogata dal sostituto d'imposta mensilmente o in sede di conguaglio.

Nell'ipotesi in cui in sede di conguaglio venga rilevata la non spettanza, il sostituto provvede al recupero dell'importo erogato (se superiore a 60 €. in 8 rate mensili a decorrere dal mese di dicembre).

***Per reddito complessivo deve intendersi quello calcolato considerando tutte le tipologie di reddito di cui il lavoratore è titolare e quindi va tenuto conto degli eventuali altri redditi oltre quello da lavoro dipendente.**